



## Ordinanza della SEFRI sulla formazione professionale di base

secondo il testo di riferimento del 31.08.2012 (stato 01.09.2021) → si prega di non modificare fino al termine dell'e-circuit

### Polydesigner 3D con attestato federale di capacità (AFC)

del ... Datum BiPla einfügen!

---

90507

Polydesigner 3D AFC  
Polydesigner 3D CFC  
Polydesignerin 3D/Polydesigner 3D EFZ

---

*La Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione (SEFRI),*  
visto l'articolo 19 della legge del 13 dicembre 2002<sup>1</sup> sulla formazione professionale;  
visto l'articolo 12 dell'ordinanza del 19 novembre 2003<sup>2</sup> sulla formazione  
professionale (OFPr),  
visto l'articolo 4 capoverso 4 dell'ordinanza sulla protezione dei giovani lavoratori  
del 28 settembre 2007<sup>3</sup> (OLL 5),  
*ordina:*

### Sezione 1: Oggetto, orientamenti e durata

#### Art. 1 Profilo professionale e orientamenti

<sup>1</sup> I polydesigner 3D con attestato federale di capacità (AFC) svolgono in particolare le attività seguenti e si contraddistinguono per le conoscenze, capacità e attitudini sotto indicate:

- a. attraverso idee creative e innovative sviluppano bozze di design tridimensionali da presentare e vendere ai committenti;

RS ...

- .
- 1 RS 412.10
  - 2 RS 412.101
  - 3 RS 822.115

- b. pianificano e coordinano il procedimento dei progetti di design 3D, comunicano con gli specialisti, calcolano i costi di un incarico di design tridimensionale, disegnano i piani per la produzione e il montaggio degli elementi di design e procurano il materiale necessario;
- c. realizzano gli elementi di design con diversi materiali e allestiscono gli spazi arredandoli secondo la bozza del design tridimensionale, modificano diverse superfici quali pareti e pavimenti e montano diversi elementi di design;
- d. presentano prodotti, servizi e marchi per promuoverne la vendita, ne definiscono lo stile e allestiscono gli oggetti da esposizione negli appositi spazi.

<sup>2</sup> La professione di polydesigner 3D (AFC) prevede gli orientamenti seguenti:

- a. creazione;
- b. realizzazione;
- c. styling.

<sup>3</sup> L'orientamento è riportato nel contratto di tirocinio.

## **Art. 2** Durata e inizio

<sup>1</sup> La formazione professionale dura quattro anni.

<sup>2</sup> L'inizio della formazione professionale di base segue il calendario della relativa scuola professionale.

## **Sezione 2: Obiettivi ed esigenze**

### **Art. 3** Principi

<sup>1</sup> Gli obiettivi e le esigenze della formazione professionale di base sono espressi sotto forma di competenze operative raggruppate nei relativi campi.

<sup>2</sup> Tutti i luoghi di formazione collaborano allo sviluppo delle competenze operative. Essi coordinano i contenuti della formazione e delle procedure di qualificazione.

### **Art. 4** Competenze operative

<sup>1</sup> La formazione prevede, nei campi di competenze operative sotto indicati, le competenze operative seguenti:

- a. elaborazione e vendita di una bozza di design tridimensionale:
  - 1. determinare l'esigenza di un incarico di design tridimensionale,
  - 2. cercare e sviluppare idee di design secondo le indicazioni tematiche,
  - 3. visualizzare le idee di design,

4. progettare la segnaletica e le scritte per un incarico di design tridimensionale,
  5. definire il materiale e l'illuminazione per un incarico di design tridimensionale,
  6. presentare e vendere al committente la bozza di design tridimensionale;
- b. pianificazione e preparazione di un progetto di design tridimensionale:
1. coordinare il progetto di design tridimensionale e comunicare con gli specialisti,
  2. calcolare i costi di un incarico di design tridimensionale,
  3. disegnare i piani per la produzione e il montaggio degli elementi del design tridimensionale,
  4. procurare il materiale necessario per l'incarico di design tridimensionale;
- c. realizzazione di un progetto di design tridimensionale:
1. allestire la postazione di lavoro per l'incarico di design tridimensionale,
  2. produrre i singoli elementi del design tridimensionale per la gestione degli spazi,
  3. allestire gli spazi con gli elementi del design tridimensionale,
  4. montare gli elementi del design tridimensionale per la gestione degli spazi,
  5. smontare, riutilizzare, riciclare o smaltire gli elementi del design tridimensionale;
- d. styling e allestimento dei prodotti:
1. presentare i prodotti, i servizi e i marchi per promuoverne la vendita,
  2. definire lo stile da conferire ai prodotti, ai servizi e ai marchi per promuoverne la vendita,
  3. allestire gli oggetti da esposizione.

<sup>2</sup> Le competenze operative a.1, a.2, a.5, a.6, b.1, b.2, b.4 e c.1 sono obbligatorie per tutte le persone in formazione.

<sup>3</sup> Le competenze operative di cui al capoverso 1 sono obbligatorie come segue:

- a. per l'orientamento creazione: le competenze operative a3, a4, b3,
- b. per l'orientamento realizzazione: le competenze operative b3, c2–c5,
- c. per l'orientamento styling: le competenze operative c3–c5, d1–d3.

### **Sezione 3:**

### **Sicurezza sul lavoro, protezione della salute, protezione dell'ambiente e sviluppo sostenibile**

#### **Art. 5**

<sup>1</sup> All'inizio e durante la formazione gli operatori forniscono e spiegano alle persone in formazione le prescrizioni e le raccomandazioni relative alla sicurezza sul lavoro, alla protezione della salute e alla protezione dell'ambiente, in particolare quelle relative alla comunicazione dei pericoli e della sicurezza in questi tre ambiti.

<sup>2</sup> Dette prescrizioni e raccomandazioni sono fornite in tutti i luoghi di formazione e considerate nelle procedure di qualificazione.

<sup>3</sup> Gli aspetti specifici della professione inerenti allo sviluppo sostenibile sono trasmessi in tutti i luoghi di formazione.

<sup>4</sup> In deroga all'articolo 4 capoverso 1 OLL 5 e secondo le prescrizioni dell'articolo 4 capoverso 4 OLL 5 è ammesso l'impiego di persone in formazione in conformità con il loro stato di formazione per le attività elencate nell'allegato 2 del piano di formazione.

<sup>5</sup> L'impiego di cui al capoverso 4 presuppone che le persone in formazione siano formate, istruite e sorvegliate in maniera adeguata al più elevato pericolo; tali precauzioni particolari sono fissate nell'allegato 2 del piano di formazione sotto forma di misure di accompagnamento riguardanti la sicurezza sul lavoro e la protezione della salute.

### **Sezione 4:**

### **Durata della formazione in ciascun luogo di formazione e lingua d'insegnamento**

#### **Art. 6**                      Formazione professionale pratica

<sup>1</sup> La formazione professionale pratica in azienda comprende in media 3,5 giornate alla settimana per tutta la durata della formazione professionale di base.

<sup>2</sup> Nel quadro della formazione di base organizzata dalla scuola la formazione professionale pratica è impartita sotto forma di parti pratiche integrate o di periodi di pratica in azienda. La formazione professionale pratica dura almeno 50 giorni lavorativi, compresi tra il terzo e il settimo semestre.

#### **Art. 7**                      Scuola professionale

<sup>1</sup> L'insegnamento obbligatorio presso la scuola professionale comprende 2160 lezioni. Dette lezioni sono suddivise secondo la tabella seguente:

Insegnamento	1° anno	2° anno	3° anno	4° anno	Totale
a. Conoscenze professionali					
– Elaborazione e vendita di una bozza di design tridimensionale	360	340	160	160	1020
– Pianificazione e preparazione di un progetto di design tridimensionale					
Realizzazione di un progetto di design tridimensionale					
Styling e allestimento dei prodotti	160	180	40	40	420
<b>Totale conoscenze professionali</b>	<b>520</b>	<b>520</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>1440</b>
b. Cultura generale	120	120	120	120	480
c. Educazione fisica	80	80	40	40	240
<b>Totale delle lezioni</b>	<b>720</b>	<b>720</b>	<b>360</b>	<b>360</b>	<b>2160</b>

<sup>2</sup> D'intesa con le autorità cantonali e le organizzazioni del mondo del lavoro competenti sono ammessi spostamenti minimi di lezioni da un anno di formazione all'altro in un campo di competenze operative. Deve essere comunque garantito il raggiungimento degli obiettivi di formazione prestabiliti.

<sup>3</sup> Per gli insegnamenti di cultura generale fa stato l'ordinanza della SEFRI del 27 aprile 2006<sup>4</sup> sulle prescrizioni minime in materia di cultura generale nella formazione professionale di base.

<sup>4</sup> La lingua d'insegnamento è la lingua nazionale del luogo in cui si trova la scuola professionale. Oltre a questa lingua, i Cantoni possono autorizzare altre lingue d'insegnamento.

<sup>5</sup> È raccomandato l'insegnamento bilingue, vale a dire nella lingua nazionale del luogo in cui si trova la scuola e in un'altra lingua nazionale o in inglese.

## Art. 8 Corsi interaziendali

<sup>1</sup> I corsi interaziendali comprendono 15 giornate di otto ore.

<sup>2</sup> Le giornate e i contenuti sono ripartiti in tre corsi come segue:

<sup>4</sup> RS 412.101.241

Anno	Corsi	Competenze operative	Num. giorni
1	1	a5 Definire il materiale e l'illuminazione per un in- carico di design tridimensionale c1 Allestire la postazione di lavoro per l'incarico di design tridimensionale c3 Allestire gli spazi con gli elementi del design tri- dimensionale c5 Smontare, riutilizzare, riciclare o smaltire gli elementi del design tridimensionale	5
2	2	a5 Definire il materiale e l'illuminazione per un in- carico di design tridimensionale d1 Presentare i prodotti, i servizi e i marchi per pro- muoverne la vendita d2 Definire lo stile da conferire ai prodotti, ai ser- vizi e ai marchi per promuoverne la vendita d3 Allestire gli oggetti espositivi	5
3	3	a6 Presentare e vendere al committente la bozza di design tridimensionale c2 Produrre i singoli elementi del design tridimen- sionale per la gestione degli spazi c3 Allestire gli spazi con gli elementi del design tri- dimensionale	5
<b>Totale</b>			<b>15</b>

<sup>3</sup> Nell'ultimo semestre della formazione professionale di base non si possono svolgere corsi interaziendali.

## Sezione 5: Piano di formazione

### Art. 9

<sup>1</sup> All'entrata in vigore della presente ordinanza è disponibile un piano di formazione<sup>5</sup> della competente organizzazione del mondo del lavoro.

<sup>2</sup> Il piano di formazione:

- a. contiene il profilo di qualificazione, che comprende:
  1. il profilo professionale,
  2. la tabella delle competenze operative e dei relativi campi,
  3. il livello richiesto per la formazione;
- b. precisa i contenuti della formazione di base e le disposizioni relative alla sicurezza sul lavoro e alla protezione della salute e dell'ambiente;

<sup>5</sup> Il piano del [data] è disponibile sul sito SEFRI nell'elenco delle professioni: [www.bvz.admin.ch](http://www.bvz.admin.ch) > Professioni A–Z.

- c. determina quali competenze operative sono trasmesse e apprese in ciascun luogo di formazione.

<sup>3</sup> Al piano di formazione è allegato l'elenco degli strumenti volti a garantire e attuare la formazione professionale di base nonché a promuovere la qualità, con indicazione dell'ente presso cui possono essere ottenuti.

## **Sezione 6:**

### **Requisiti per i formatori e numero massimo di persone in formazione in azienda**

#### **Art. 10**            Requisiti professionali richiesti ai formatori

Il formatore soddisfa i requisiti professionali se possiede una delle qualifiche seguenti:

- a. attestato federale di capacità di polydesigner 3D AFC e almeno due anni di esperienza professionale nel campo d'insegnamento;
- b. attestato federale di capacità di decoratore espositore qualificato e almeno due anni di esperienza professionale nel campo d'insegnamento;
- c. attestato federale di capacità di una professione affine con le necessarie conoscenze professionali nel campo di attività del polydesigner 3D e almeno tre anni di esperienza professionale nel campo d'insegnamento;
- d. titolo della formazione professionale superiore pertinente;
- e. diploma di scuola universitaria in ambito pertinente e almeno due anni di esperienza professionale nel campo d'insegnamento.

#### **Art. 11**            Numero massimo di persone in formazione in azienda

<sup>1</sup> Nelle aziende che impiegano un formatore all'80 per cento o due formatori ciascuno almeno al 60 per cento può svolgere il tirocinio una persona in formazione.

<sup>2</sup> Per ogni altro specialista impiegato al 80 per cento o per ogni due specialisti in più impiegati ciascuno almeno al 60 per cento può svolgere il tirocinio una persona in formazione in più.

<sup>3</sup> È considerato specialista il titolare di un attestato federale di capacità o di una qualifica equivalente nel campo della persona in formazione.

<sup>4</sup> Nelle aziende che possono impiegare soltanto una persona in formazione una seconda persona può iniziare il tirocinio quando la prima inizia l'ultimo anno della formazione professionale di base.

<sup>5</sup> In casi particolari l'autorità cantonale può autorizzare un numero maggiore di persone in formazione nelle aziende che da più anni svolgono la loro funzione di formazione con risultati particolarmente positivi.

<sup>6</sup> L'azienda pianifica gli orari lavorativi dei formatori e degli specialisti affinché, durante la pratica professionale, la persona in formazione possa essere seguita da un formatore o da uno specialista.

## **Sezione 7:**

### **Documentazione dell'apprendimento, rapporto di formazione e documentazione delle prestazioni**

#### **Art. 12** Documentazione dell'apprendimento

<sup>1</sup> Nel corso della formazione professionale pratica la persona in formazione tiene una documentazione dell'apprendimento in cui annota regolarmente i principali lavori eseguiti in relazione alle competenze operative da acquisire.

<sup>2</sup> Almeno una volta al semestre il formatore controlla e firma la documentazione dell'apprendimento e la discute con la persona in formazione.

#### **Art. 13** Rapporto di formazione

<sup>1</sup> Alla fine di ogni semestre, il formatore rileva in un rapporto il livello raggiunto dalla persona in formazione. A tal fine si basa sulle prestazioni nella formazione professionale pratica e sui resoconti delle prestazioni nella scuola professionale e nei corsi interaziendali. Discute il rapporto con la persona in formazione.

<sup>2</sup> Se necessario, il formatore e la persona in formazione concordano misure per il raggiungimento degli obiettivi di formazione e fissano apposite scadenze. Le decisioni prese e le misure concordate sono annotate per iscritto.

<sup>3</sup> Dopo la scadenza prefissata il formatore verifica l'efficacia delle misure concordate e ne riporta l'esito nel successivo rapporto di formazione.

<sup>4</sup> Se nonostante le misure concordate gli obiettivi non sono raggiunti o se è a rischio il buon esito della formazione, il formatore lo comunica per iscritto alle parti contraenti e all'autorità cantonale.

#### **Art. 14** Documentazione delle prestazioni nella scuola professionale

La scuola professionale documenta le prestazioni della persona in formazione nei campi di competenze operative in cui è svolto l'insegnamento e nella cultura generale e le consegna una pagella alla fine di ogni semestre.

#### **Art. 15** Documentazione delle prestazioni nei corsi interaziendali

<sup>1</sup> Gli operatori dei corsi interaziendali documentano le prestazioni delle persone in formazione mediante controlli delle competenze per ogni corso interaziendale.



<sup>2</sup> I controlli delle competenze sono espressi in note. Queste confluiscono nel calcolo della nota dei luoghi di formazione.

## Sezione 8: Procedure di qualificazione

### Art. 16 Ammissione

È ammesso alle procedure di qualificazione chi ha concluso la formazione professionale di base:

- a. secondo le disposizioni della presente ordinanza;
- b. in un istituto di formazione riconosciuto dal Cantone; o
- c. al di fuori di un ciclo di formazione regolamentato, se la persona adempie le condizioni seguenti:
  1. ha maturato l'esperienza professionale di cui all'articolo 32 OFPr,
  2. ha svolto almeno tre anni di tale esperienza nel campo del polydesigner 3D AFC, e
  3. rende verosimile il possesso dei requisiti per la procedura di qualificazione.

### Art. 17 Oggetto

Nelle procedure di qualificazione occorre dimostrare di aver acquisito le competenze operative di cui all'articolo 4.

### Art. 18 Durata e svolgimento della procedura di qualificazione con esame finale

<sup>1</sup> Nella procedura di qualificazione con esame finale sono esaminate, nel modo sotto indicato, le competenze operative nei campi di qualificazione seguenti:

- a. «lavoro pratico» sotto forma di lavoro pratico individuale, della durata di 40–70 ore; vale quanto segue:
  1. l'esame per questo campo di qualificazione ha luogo verso la fine della formazione professionale di base,
  2. la persona in formazione deve dimostrare di essere in grado di svolgere le attività richieste in modo professionalmente corretto e adeguato alle necessità e alla situazione,
  3. è ammessa la consultazione della documentazione dell'apprendimento e dei corsi interaziendali,
  4. di norma, il campo di qualificazione comprende tutti i campi di competenze operative e le voci seguenti con relativa ponderazione:

Voce	Descrizione	Ponderazione
1	Esecuzione, risultato del lavoro e documentazione	50 %
2	Presentazione	30 %
3	Colloquio professionale	20 %

5. la presentazione e il colloquio professionale durano complessivamente 60 minuti.
- b. «cultura generale»: a questo campo di qualificazione si applica l'ordinanza della SEFRI del 27 aprile 2006<sup>6</sup> sulle prescrizioni minime in materia di cultura generale nella formazione professionale di base.

2 Per ogni campo di qualificazione la valutazione è effettuata da almeno due periti d'esame.

**Art. 19** Superamento della procedura di qualificazione, calcolo e ponderazione delle note

1 La procedura di qualificazione con esame finale è superata se:

- a. per il campo di qualificazione «lavoro pratico» è attribuito almeno il 4; e
- b. la nota complessiva raggiunge almeno il 4.

2 La nota complessiva è data dalla media, arrotondata a un decimale, della somma delle note ponderate dei singoli campi di qualificazione dell'esame finale e della nota ponderata dei luoghi di formazione; vale la seguente ponderazione:

- a. lavoro pratico: 50 per cento;
- b. cultura generale: 20 per cento;
- c. nota dei luoghi di formazione: 30 per cento;

3 Se il candidato è stato ammesso alla procedura di qualificazione con esame finale in base all'articolo 16 lettera c in combinato disposto con l'articolo 32 OFPr viene meno la nota dei luoghi di formazione; in questo caso, per il calcolo della nota complessiva valgono le note sottoelencate con la seguente ponderazione:

- a. lavoro pratico: 80 per cento;
- b. cultura generale: 20 per cento.

4 Per nota dei luoghi di formazione si intende la media arrotondata a un decimale della somma delle note sottoelencate con la ponderazione seguente:

- a. nota relativa all'insegnamento delle conoscenze professionali: 70 per cento;
- b. nota relativa ai corsi interaziendali: 30 per cento.

<sup>6</sup> SR 412.101.241

<sup>5</sup> Per nota relativa all'insegnamento delle conoscenze professionali si intende la media arrotondata al punto o al mezzo punto della somma delle otto note delle pagelle semestrali. <sup>1</sup> **RS 412.101.241**

<sup>6</sup> Per nota relativa ai corsi interaziendali si intende la media arrotondata al punto o al mezzo punto delle tre note conseguite nei controlli delle competenze.

## **Art. 20**            Ripetizioni

<sup>1</sup> La ripetizione della procedura di qualificazione è disciplinata dall'articolo 33 OFPr.

<sup>2</sup> Qualora si debba ripetere un campo di qualificazione, esso va ripetuto interamente.

<sup>3</sup> Qualora si ripeta l'esame finale senza frequentare nuovamente l'insegnamento delle conoscenze professionali, resta valida la nota conseguita in precedenza. Se si ripetono almeno due semestri di insegnamento delle conoscenze professionali, per il calcolo della nota dei luoghi di formazione fanno stato soltanto le nuove note.

<sup>4</sup> Qualora si ripeta l'esame finale senza frequentare nuovamente i corsi interaziendali, resta valida la nota conseguita in precedenza. Se si ripetono gli ultimi due corsi interaziendali valutati, per il calcolo della nota dei luoghi di formazione fanno stato soltanto le nuove note.

## **Sezione 9: Attestazioni e titolo**

### **Art. 21**

<sup>1</sup> Chi ha superato la procedura di qualificazione consegue l'attestato federale di capacità (AFC).

<sup>2</sup> L'attestato federale di capacità conferisce il diritto di avvalersi del titolo legalmente protetto di «Polydesigner AFC».

<sup>3</sup> Se l'attestato di capacità è stato conseguito mediante procedura di qualificazione con esame finale, nel certificato delle note sono riportate:

- a. la nota complessiva;
- b. le note di ogni campo di qualificazione dell'esame finale e, fatto salvo l'articolo 19 capoverso 3, la nota dei luoghi di formazione.

## **Sezione 10: Sviluppo della qualità e dell'organizzazione**

### **Art. 22**            Commissione svizzera per lo sviluppo professionale e la qualità della formazione dei polydesigner 3D AFC

<sup>1</sup> La Commissione svizzera per lo sviluppo professionale e la qualità della formazione dei polydesigner 3D AFC è composta da:

- a. da cinque a sette rappresentanti della Swiss Association Polydesigner 3D;

- b. due rappresentanti dei docenti di materie professionali;
  - c. almeno un rappresentante della Confederazione e almeno uno dei Cantoni.
- <sup>2</sup> Per la composizione della Commissione vale inoltre quanto segue:
- a. si cerca di raggiungere una rappresentanza paritetica di entrambi i sessi;
  - b. le regioni linguistiche sono equamente rappresentate;
  - c. sono rappresentati tutti gli orientamenti.
- <sup>3</sup> La Commissione si autocostituisce.
- <sup>4</sup> Essa svolge in particolare i compiti seguenti:
- a. verifica almeno ogni cinque anni la presente ordinanza e il piano di formazione in relazione agli sviluppi economici, tecnologici, ecologici e didattici; nella verifica tiene conto di eventuali nuovi aspetti organizzativi della formazione professionale di base;
  - b. se osserva sviluppi che richiedono una modifica della presente ordinanza, chiede alla competente organizzazione del mondo del lavoro di proporre alla SEFRI la corrispondente modifica;
  - c. se osserva sviluppi che richiedono una modifica del piano di formazione, presenta alla competente organizzazione del mondo del lavoro una proposta di adeguamento del piano di formazione;
  - d. esprime un parere riguardo agli strumenti volti a garantire e attuare la formazione professionale di base nonché a promuovere la qualità, in particolare sulle disposizioni esecutive per la procedura di qualificazione con esame finale.

**Art. 23** Organizzazione e responsabili dei corsi interaziendali

<sup>1</sup> È responsabile dei corsi aziendali la Swiss Association Polydesigner3D:

<sup>2</sup> In collaborazione con le organizzazioni del mondo del lavoro competenti, i Cantoni possono delegare a un altro ente responsabile lo svolgimento dei corsi interaziendali, in particolare se non sono più garantiti la qualità o lo svolgimento degli stessi.

<sup>3</sup> I Cantoni disciplinano con l'ente responsabile l'organizzazione e lo svolgimento dei corsi interaziendali.

<sup>4</sup> Le autorità cantonali competenti hanno il diritto di accedere ai corsi in qualsiasi momento.

## Sezione 11: Disposizioni finali

### Art. 24 Abrogazione di un altro atto normativo

L'ordinanza della SEFRI del 13° agosto 2009<sup>7</sup> sulla formazione professionale di base Decoratrice 3D/Decoratore 3D con attestato federale di capacità (AFC) è abrogata.

### Art. 25 Disposizioni transitorie e prima applicazione di singole disposizioni

<sup>1</sup> Le persone che hanno iniziato la formazione di decoratore 3D AFC prima dell'entrata in vigore della presente ordinanza la portano a termine in base al diritto anteriore, al massimo però entro il 31 dicembre 2030.

<sup>2</sup> I candidati che ripetono la procedura di qualificazione con esame finale per decoratore 3D AFC entro il 31 dicembre 2030 sono valutati in base al diritto anteriore. I candidati che presentano un'apposita richiesta scritta sono valutati in base al nuovo diritto.

<sup>3</sup> Le disposizioni concernenti le procedure di qualificazione, le attestazioni e il titolo (art. 16-21) si applicano dal 1° gennaio 2029.

### Art. 26 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2025.

[Data]

Segreteria di Stato per la formazione,  
la ricerca e l'innovazione:

Martina Hirayama  
Segretaria di Stato

<sup>7</sup> RU 2019 5173; 2017 7331